

Procura della Repubblica
presso il Tribunale di MACERATA

Al signor Questore di MACERATA
Al signor Dirigente Sezione Polizia Stradale di MACERATA
Al signor Comandante Provinciale dei Carabinieri MACERATA
Al signor Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di MACERATA
Ai Comandanti della Polizia locale di MACERATA e di tutti i Comuni della Provincia di
MACERATA
Ai Colleghi ed ai vpo in sede
Ai responsabili delle aliquote delle Sezioni di p.g. - sede
Alla segreteria amministrativa di questo Ufficio
Al prof. M. CINGOLANI - Direttore dell' Istituto di Medicina Legale dell'Università di Macerata
Al prof. R. FROLDI – presso Istituto di Medicina Legale dell' Università di Macerata
Ai dottori Michele SALVATORI(michele.salvatori@sanita.marche.it); Domenico SICOLO
(domenico.sicolo@sanita.marche.it); Giorgio Turri (giorgio.turri@sanita.marche.it)

E p.c.:

al signor Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di ANCONA

Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di MACERATA

Oggetto: linee—guida sull'applicazione della L. 23.3.2016 n. 41 "Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali nonché disposizioni di coordinamento al Decreto legislativo 30.4.1992 n. 285 e al Decreto legislativo 28.8.2000 n. 274", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 24.3.2016 ed entrata in vigore il giorno successivo—protocollo operativo a seguito di accordo con l'Istituto di Medicina Legale dell'Università di MACERATA--

Premessa

Inoltre le direttive operative, conseguenti all'entrata in vigore della legge indicata in oggetto, fortemente innovativa sul piano procedurale e sanzionatorio ed a seguito di apposito protocollo di intesa stipulato con l'Istituto di Medicina Legale dell'Università di Macerata, in persona dei professori CINGOLANI e FROLDI e dopo aver sentito i competenti Sanitari responsabili delle Strutture di Pronto Soccorso del Circondario, indicati in indirizzo -

Il nuovo assetto normativo: principali conseguenze

1. Dal 25.3.16 i delitti, conseguenti ad incidente stradale, sono tre:

- omicidio stradale ex art. 589 *bis* c.p.;
- lesioni personali stradali gravi o gravissime ex art. 590 *bis* c.p.;
- lesioni personali colpose ex art. 590 c.p..

2. Tanto premesso, ritengo le contravvenzioni di guida in stato d'ebbrezza e di guida in stato d'intossicazione da stupefacenti, pur costituendo aggravanti specifiche ex commi 2, 3 e 4 dell'omicidio stradale - e commi 2, 3 e 4 del delitto ex art. 590-bis c.p., rimangono ipotesi autonome

di reato, cumulabili materialmente con le nuove ipotesi delittuose, non assorbite- quindi - dalle nuove disposizioni nel contesto di un'ipotesi di "reato complesso", come - del resto - già ritenuto reiteratamente dalla Corte di Cassazione (cfr., da ultima, Cass. 29-1-16 n. 1880, Greco).

4. Identico discorso dovrebbe valere per i reati di fuga e di omissione di soccorso.

Tuttavia, si potrebbe anche sostenere – per evitare un “castelletto” sanzionatorio cumulativamente molto elevato e per vero sproporzionato anche alla luce dei principi fissati dalla Cedu in tema di proporzionalità –necessaria – del trattamento sanzionatorio – che per i reati di cui agli artt. 589-bis e 590-bis c.p. le ipotesi aggravate conseguenti alla condotta di fuga, di cui agli artt. 589-ter e 590-quater, c.p. siano ipotesi speciali ex art. 15 c.p., atte – come tali- ad escludere l'applicabilità contestuale dei reati (per vero, di natura solo dolosa), previsti dagli artt. 189, comma 6; 189, comma 7, cod. strada.

Accedendo all'opzione interpretativa appena indicata, i citati reati, previsti dal codice della Strada, dovrebbero ritenersi applicabili solo per tutti i casi di lesioni non gravi, né gravissime.

Si tratta di questioni che saranno affrontate e decise in sede giudiziaria.

5. Però, reputo che il competente organo di polizia giudiziaria, qualora ne sussistano gli apparenti (concorrenti) presupposti di applicabilità, dovrà inoltrare comunicazione di reato relativa alla contestuale segnalazione dei reati di cui agli artt. 589-bis e 590-bis c.p. (perseguibili - come detto – d'ufficio e non a querela) e dei citati reati previsti dal codice della Strada. Sarà poi il competente p.m. a valutare se debba procedere ad una cumulativa contestazione dei citati reati.

Inoltre, in caso di omicidio stradale od in caso di lesioni stradali (almeno) gravi, commesso da parte di un soggetto in stato d'ebbrezza ex *lett. b)* ovvero ex *lett. c)* dell'art. 186 c.d.s., o in stato di ebbrezza da sostanze stupefacenti, ex art. 187 cod. d. str., si deve procedere **DI UFFICIO** per entrambi i reati, e cioè sia per la contravvenzione che per il delitto, sulla base di un'unica comunicazione di notizia di reato per entrambe le fattispecie.

6. L' indagato di omicidio stradale o di lesioni stradali aggravate di cui sopra - perseguibili di ufficio -, se rifiuta di sottoporsi agli accertamenti dello stato d'ebbrezza alcolica o dell'alterazione da stupefacenti, sarà perseguibile ex art. 186, VII comma, c.d.s. e/o ex art. 187, VIII comma, c.d.s.

Se poi, all'esito della procedura coattiva, descritta dal comma 3 *bis* dell'art. 359 *bis* c.p.p. **prevista ex novo solo per le ipotesi di cui agli artt. 589-bis e 590-bis c.p.** (di cui si dirà appresso), egli risulterà effettivamente in stato d'ebbrezza alcolica od in stato di alterazione da stupefacenti, si renderà responsabile – “ a castelletto” - pure del reato di cui all'art. 186 II c. *lett. b)* o *lett. c)* c.d.s. e/o del reato di cui all'art. 187 primo comma c. d. s., oltre che del reato di cui all'art. 589 *bis* c.p. o dell'art. 590 *bis* c.p.

7. Occorre, quindi, rammentare che-prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni - le lesioni stradali erano sempre procedibili a querela- a prescindere dalla loro gravità- ed appartenevano tutte alla competenza del Giudice di Pace — salvo il caso delle lesioni colpose aggravate, commesse da soggetto in stato d'ebbrezza alcolica ex art. 186 II c. *lett. c)* c. d. str o da soggetto in stato di alterazione da stupefacenti, ambedue di competenza del giudice monocratico.

Ora, invece, per le lesioni, quando siano gravi o gravissime, sussiste sempre la procedibilità d'ufficio e la competenza del Tribunale in composizione monocratica.

8. Conseguentemente, si propone il seguente prospetto operativo:

- per le lesioni per cui sia intervenuta la guarigione entro i 40 giorni:

8.a • continua ad applicarsi l'art. 590 c.p. e – quindi - rimangono ferme la procedibilità a querela e la competenza del Giudice di Pace;

• nulla è innovato circa l'attività della Polizia Giudiziaria. Questa continuerà a predisporre la relazione ex art. 11 D. L. vo. 274/2000, destinata ad essere:

- trattata dinanzi al Giudice di Pace nel caso in cui la parte lesa proponga tempestiva querela;

- destinata ad essere archiviata- a mezzo fascicolo “(..) concernente atti relativi al sinistro stradale del ...,” con le indicazioni semplificate, per comodità operative, già indicate in mia precedente nota, nel contesto degli elenchi da inviare periodicamente a questo Ufficio.

Qualora l'incidente sia stato cagionato da soggetto in stato d'intossicazione alcolica ex art. 186 II c. lett. b) ovvero lett. c) c.d.s. o da soggetto in stato di alterazione da stupefacenti ex art. 187 c.d.s., la polizia giudiziaria dovrà redigere separata c.n.r., diretta a questa Procura e destinata all'avvio del procedimento penale di competenza del Tribunale monocratico, normalmente definito con richiesta di decreto penale;

• analogamente, va fatta oggetto di separata c.n.r., destinata ad avviare a sua volta un procedimento penale di competenza del Tribunale monocratico, l'eventuale commissione del reato ex art. 189, comma VI. c.d.s. e del reato ex art. 189, comma VII c. c.d.s.;

• la commissione dei reati ex art. 186 c.d.s. o ex art. 187 c.d.s. o ex art. 189 c.d.s. non costituisce circostanza aggravante del reato di lesioni colpose, guarite entro i 40 giorni ;

• a sua volta non è circostanza aggravante del reato di lesioni colpose guarite entro i 40 giorni la commissione delle tre infrazioni al codice della strada, espressamente menzionate al quinto comma dell'art. 590 *bis* c.p. Ci si richiama –in proposito a quanto detto pocanzi in argomento circa la duplice opzione interpretativa;

• l'eventuale remissione di querela (solitamente conseguente all'avvenuto risarcimento del danno) costituisce causa estintiva del reato.

8.b Invece, quando le lesioni si profilano come gravi o gravissime, e dunque almeno a partire dal caso in cui la guarigione non è stata raggiunta entro i 40 giorni:

• si applica il nuovo art. 590 *bis* c.p.: il reato è procedibile d'ufficio e di competenza del Tribunale in composizione monocratica, con citazione diretta a giudizio ex art. 550, comma 2, lett. e-bis, c.p.p.;

• la Polizia Giudiziaria deve predisporre c.n.r. — che è bene sia unica, onde evitare duplicazioni di procedimenti — non solo per tale delitto, ma anche per tutti i reati contestualmente commessi e procedibili d'ufficio: dunque per quelli ex art. 186 II c. lett. b) o lett. c) c.d.s., ex art. 187 c.d.s., ex art. 189, comma VI. c.d.s. e/o COMMA VI e VII, c.d.s.;

• in caso di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti dello stato d'ebbrezza alcolica o dell'alterazione da stupefacenti, vanno comunque ravvisati i reati ex artt. 186 VII c. e 187 VIII comma. c. d. s., a prescindere dal fatto che, a seguito di prelievo forzoso, sia possibile ricostruire il tasso alcolemico ovvero l'intossicazione da stupefacenti.

• A proposito dell'intossicazione da stupefacenti, va rammentato che da tempo la giurisprudenza è orientata ad escludere il reato ex art. 187, I comma. cod. str. per il solo fatto che vi sia presenza di metaboliti da sostanze stupefacenti nelle urine o nel sangue o in altri reperti biologici del soggetto, dato che tale presenza può durare per diversi giorni. Invero, è stato precisato che: “in tema di omicidio colposo per guida sotto effetto di sostanze stupefacenti è necessario provare che il guidatore intraprenda la condotta di guida in stato di alterazione psico-fisica determinato dall'assunzione di droghe, non essendo sufficiente che abbia assunto sostanze stupefacenti prima di porsi alla guida “(così, tra le altre, Cass. 28-4-15, Sardone).

Sicché, per ravvisare il reato in questione è indispensabile individuare – per quanto possibile - il momento dell'assunzione: dunque tale circostanza deve essere ricavata dagli elementi di prova

disponibili (ad esempio, dalle dichiarazioni di testimoni oculari o da residui di sostanza stupefacente rinvenuti in auto o dalla presenza di siringhe usate) o desunta dalla sintomatologia presentata dal soggetto e riferita, con la massima precisione, dalla Polizia giudiziaria intervenuta (es.: occhi arrossati, andamento barcollante, limitata lucidità nelle risposte e stato di apparente eccitazione, di cui devono essere indicati gli obiettivi sintomi constatati).

In proposito, però, va rammentato che – secondo Cass. 14 gennaio 2016 n. 3623 - per dimostrare lo stato di alterazione da uso di sostanze stupefacenti- è necessario:

- a) (non solo) un accertamento tecnico – biologico, che dimostri l'assunzione di sostanze ;
- b) **(ma anche) l'accertata sussistenza di altre circostanze, come ad esempio, "fatti eclatanti", come l'imboccare una strada a scorrimento veloce contromano, impattare da soli contro un muro o uno spartitraffico, guidare a velocità elevatissima, operare sorpassi ed inversioni di marcia particolarmente rischiosi).**

Direttive specifiche per la polizia giudiziaria –

• 1. La Polizia Giudiziaria, in caso di sinistro produttivo di lesioni a persone, che appaiano già nell'immediatezza suscettibili di guarigione in oltre 40 giorni, deve – di regola – procedere al sequestro probatorio dei veicoli interessati dall'incidente, trattandosi ormai di delitto perseguibile di ufficio, consultandosi con il sostituto procuratore di turno e procedendo - nell'immediatezza - ad accurati rilievi (fotografici o videoregistrati) e fondando sempre le sue valutazioni tecniche su dati oggettivi riscontrati e documentati, come precisato sopra, anche per quel che concerne l'individuazione di profili di corresponsabilità nella provocazione del sinistro della parte lesa o dei diversi soggetti indagati, evidenziando altresì eventuali peculiarità del caso di specie (es.: condizioni del manto stradale precarie, per mancata manutenzione), anche ai fini di valutare la sussistenza dei presupposti di applicabilità dell'(importante) attenuante di cui al penultimo comma degli artt. 589-bis e 590-bis c.p.

Tanto, anche in vista di accertamenti tecnici ex artt. 359-360 c.p.p. o di perizie ex art. 392 c.p.p.

• 2. la Polizia giudiziaria dovrà affrontare nuove questioni, nell'immediatezza dei fatti e cioè:

- a) -il problema dell'esercizio della facoltà di arresto in flagranza dell'apparente responsabile dell'incidente, sia – obbligatoriamente – ai sensi dell'art. 380, comma 2, lett. m) c.p.p., sia - facoltativamente - ex art. 381, comma 2, lett. m- quinquies, c.p.p. o, comunque, per l'ipotesi-base dell'omicidio stradale ex art. 589-bis, comma 1, c.p. o ex art. 589-bis, comma 5, nn. 1, 2 e 3; 589-bis, comma 4 c.p.).

In tali casi, è indispensabile un' interlocuzione telefonica immediata con il sostituto procuratore di turno, al quale dovranno essere rappresentati – anche verbalmente, ma analiticamente - gli elementi di fatto, in concreto ritenuti come gravemente indiziari circa la sussistenza dei citati delitti colposi.

Peraltro, il p.m. potrebbe sempre reputare adeguata, in alternativa alla custodia cautelare in carcere, gli arresti domiciliari o altra misura, in considerazione della natura di extrema ratio della misura detentiva;

- b) - il problema di individuare - al momento in cui si constata l'incidente poco dopo il suo verificarsi – la sussistenza di taluna delle aggravanti, che rendono ora il reato procedibile d'ufficio.

Non si pongono questioni se il primo referto- ragionevolmente acquisito presso il Pronto Soccorso del competente Ospedale, ove sia stata ricoverata la parte lesa o ciascuna delle parti lese - formuli una prognosi riservata od indichi la presumibile durata della malattia in un periodo superiore a 40 giorni o descriva una situazione idonea ad integrare altra circostanza aggravante (ad esempio, l'indebolimento permanente di una funzione, la perdita di un arto, ecc.).

Il problema si porrà, invece, se il primo referto indichi una durata della malattia inferiore ai 40 giorni.

In tali casi, la Polizia giudiziaria espressamente inviterà – per iscritto - la persona offesa (o le persone offese), a far pervenire sollecitamente ai medesimi uffici di p.g., che hanno rilevato l'incidente, l'eventuale documentazione medica sopravvenuta, attestante che la malattia abbia superato i 40 giorni.

Ove si verifichi tale situazione, la Polizia giudiziaria dovrà ritenere il delitto procedibile d'ufficio e comportarsi di conseguenza.

Si rammenta che – in virtù della più recente normativa- le forze di p.g. devono fornire la massima tutela ed assistenza alle parti lese dei reati, adoperandosi per fornire loro le più complete informazioni (come – peraltro – da apposito modulo, già distribuito appositamente a tutti gli uffici di polizia giudiziaria) e raccogliere in modo puntuale tutti gli elementi di prova, preoccupandosi – comunque – di acquisire “ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto” ed “all’individuazione del colpevole”, nonché di “svolgere accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini”, ex artt. 358 c.p.p.

Analoghe sono le conseguenze “operative”, concernenti il delitto di omicidio stradale, per cui si può rinviare a quanto appena detto a proposito degli accertamenti nei casi di lesioni gravi o gravissime.

-Indicazioni circa l'esercizio della facoltà di arresto

-Evidenzio sul punto, da ultimo:

- che la Polizia giudiziaria dovrà prendere immediato contatto telefonico con il sostituto procuratore di turno, per riferire circa i gravi indizi di reità individuati, atti a giustificare lo arresto obbligatorio in flagranza ex art. 380, comma 2, lett. m-quater), c.p.p. ovvero quello facoltativo, ex art. 381, comma 2, lett. m- quinquies, c.p.p.
- in ogni ipotesi di arresto, il magistrato di turno valuterà se disporre- quale extrema ratio - la traduzione in carcere dell'arrestato ovvero se farlo condurre agli arresti domiciliari, tenuto conto delle circostanze del fatto e della personalità del suo autore;
- salvo il caso in cui la dinamica del fatto appaia assolutamente chiara ed insuscettibile di qualsiasi ricostruzione alternativa, la Polizia giudiziaria- come detto - dovrà procedere al sequestro probatorio dei veicoli coinvolti nell'incidente, onde assicurarne la futura sottoposizione a più approfonditi accertamenti tecnici (ex art. 348 c.p. o a consulenza tecnica ex art. 359 c.p.p. o perizia tecnica ex art. 392 c.p.p.).

QUESTIONI APPLICATIVE CONCRETE --- PRIME RISPOSTE--

1. Sono sufficienti le risultanze del primo referto ospedaliero, ai fini della verifica della procedibilità d'ufficio?

La risposta preferibile è negativa, tenuto conto del fatto che la Corte di Cassazione ha sempre ritenuto che, agli effetti della sussistenza dell'aggravante delle lesioni gravi, debbano farsi rientrare nel computo dei 40 giorni pure i tempi necessari per la convalescenza ed il riposo dipendenti dalla malattia.

Una buona cautela appare quella d'invitare per iscritto – come già evidenziato - la persona offesa- nel contesto delle informazioni che alla stessa sono dovute, come da modulo già distribuito - a produrre alla Polizia giudiziaria la documentazione medica- anche di medico di parte - attestante il superamento dei 40 giorni.

Detto invito — da formularsi sempre, come regola generale — dovrà essere manifestato in forma scritta soprattutto nel caso in cui la documentazione ospedaliera indichi - come accade frequentemente - una prognosi non lontana dal limite dei 40 giorni.

Pertanto, decorsi 60 giorni dall'incidente, se la persona offesa non abbia - nel frattempo - ottemperato all'invito e non abbia, quindi, prodotto alcunché, la Polizia giudiziaria può ritenere fondatamente che il reato sia procedibile a querela.

Ciò non esclude la possibilità che la persona offesa sporga una successiva denuncia alla medesima Polizia giudiziaria o ad un altro Ufficio o direttamente a questa Procura, lamentando una durata della malattia e dell'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni superiore a 40 giorni.

In tal caso, la Polizia giudiziaria dovrà comunque ritenere il delitto procedibile d'ufficio e comportarsi di conseguenza, salvo gli accertamenti successivi di natura medico - legale anche ex art. 359 c.p.p., di competenza di questo Ufficio.

2. E' vero che la procedura dei prelievi coattivi ora prevista per i conducenti, che rifiutino i test ex artt. 186 e 187 cod. strada, contrasta con l'art. 224 bis c.p.p., nella parte in cui tale norma vieta espressamente tutte le operazioni, che possano mettere in pericolo l'integrità fisica o provocare sofferenze di non lieve entità alla persona?

Pur essendo consapevole che è già stata sostenuta la tesi positiva a tal proposito, previo richiamo alla sentenza n. 238/96 della Corte Costituzionale, reputo che la risposta debba essere - invece - negativa **con riferimento agli accertamenti ematici, finalizzati ad acclarare la sussistenza dei presupposti di applicabilità degli artt. 589- bis e 590-bis c.p.**

Invero, dopo la citata pronuncia della Consulta, sono entrati in vigore gli artt. 224-bis e 359- bis c.p.p., che sono stati significativamente integrati proprio dall'art.1, comma 4, lett. a) e b), l. n. 15/16. Non si può ora prescindere - a livello interpretativo - delle innovazioni appena indicate.

Orbene, allo stato - in relazione ai delitti di cui agli artt. 589-bis e 590-bis c.p. (e non quindi per le sole ipotesi contravvenzionali ex artt. 186 e 187 cod. strada, per cui valgono le regole fissate dalle medesime norme e dal protocollo interministeriale 25 febbraio 2005 operativo per gli accertamenti richiesti ai sensi del comma 5 dell'art. 186 del d. l.vo 30.4.1992 n. 285 sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti a cure mediche presso le strutture sanitarie di base ovvero presso quelle accreditate o comunque equiparate) - sono legittimamente eseguibili, **purché non costituiscano fonte di "sofferenze di non lieve entità":**

- "atti idonei ad incidere sulla libertà personale" - ossia "prelievi coattivi", di cui vengono indicati normativamente - **in modo esemplificativo e non tassativo (almeno secondo la mia opinione)** - " il prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale "; nonché - sempre coattivamente - "accertamenti medici", (tra i quali comunque potrebbe essere collocato il prelievo ematico coatto).

Peraltro, la procedura di prelievo coattivo introdotta ex novo prevede un controllo finale di legittimità da parte del competente giudice, dopo il provvedimento autorizzativo orale - da confermare poi per iscritto- del competente p.m. ed in relazione alle due citate ipotesi delittuose, sia pur di natura colposa, ma ora sanzionate in modo molto severo.

Dunque, l'adozione di un atto invasivo della sfera corporale - come il prelievo ematico - viene collegato all'accertamento di illeciti di una certa gravità (non a caso i delitti ex artt. 589-bis e 590 - bis c.p. sono ex lege esplicitamente indicati), attribuendo comunque al giudice la valutazione finale circa la legittimità e l'utilizzabilità (anche) dell'operazione di prelievo, essendo lecito il ricorso alla coercizione solo quando esso sia strettamente indispensabile per il buon esito dell'indagine (arg. ex art. 359-bis, comma 2e 3-bis, c.p.p.), dovendo il p.m. e la p.g. addurre in proposito- nei provvedimenti scritti di propria competenza- specifica motivazione.

Non va, peraltro, dimenticato che la Corte Costituzionale – prima dell’entrata in vigore delle norme citate in apertura di paragrafo- per ben due volte ha evidenziato che il prelievo di sangue “*ormai di ordinaria amministrazione nella pratica medica, talché può essere eseguito anche da un infermiere professionale, non lede né la dignità o la psiche della persona, né mette in alcun pericolo la vita, l’incolumità o la salute della persona, salvo i casi patologici eccezionali, che il perito medico – legale sarebbe facilmente in grado di rilevare*” (così, Corte Cost. 18-3-1986 n. 54 e -nello stesso senso - Corte Cost. 27 giugno 1996 n. 238, cit., secondo cui –inoltre - il prelievo ematico, non incidente neanche sulla dignità della persona, però si ripercuote **- in modo sia pur pressoché insignificante, ma non certo nulla-** sulla sfera di libertà della stessa).

Orbene, reputo che il nuovo assetto normativo – per quanto non faccia espresso riferimento al prelievo ematico coattivo (e – per vero- neanche al prelievo coattivo di urina) - sia conforme ai principi espressi dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 238/96, in quanto- trattandosi di un “prelievo”, idoneo ad incidere sulla libertà personale in modo –ordinariamente- modesto, l’espletamento dello stesso è collegato comunque alla sussistenza dell’esigenza di accertare gravi delitti, espressamente indicati ora dal legislatore, nel contesto di una procedura, che garantisce un controllo di legittimità – sia pur postumo – dell’autorità giudiziaria “terza”.

Del resto- come autorevolmente affermato nel parere –datato 8-10-15 - presentato dal prof. Raffaele GIORGETTI- ordinario di Medicina Legale presso l’Università Politecnica di Ancona- al Presidente della Commissione Giustizia in relazione al progetto di legge, poi sfociato nella normativa entrata in vigore nel marzo scorso – “un accertamento tossicologico forense con le modalità ed i tempi imposti da una perizia(..) non è in grado - nella maniera più assoluta – di raggiungere gli obiettivi prefissati: dopo 3 giorni si è persa ogni traccia chimico-analitica delle sostanze eventualmente assunte”.

Peraltro, costituisce principio pacifico a livello medico- legale (ribadito anche nel citato parere del prof. GIORGETTI, oltre che in quello fornitomi dall’Istituto di Medicina Legale dell’Università di Macerata) che solo il prelievo ematico effettuato mediante vena-puntura possa garantire risultati attendibili -sul piano scientifico- probatorio- circa lo stato di alterazione dovuto ad ingestione di sostanze stupefacenti.

E’ pacifico, peraltro, che – in relazione all’accertamento (soltanto) dello stato di alterazione da uso di sostanze alcoliche - sia sufficiente il prelievo **di almeno 3 gocce di** sangue, pari a 100 microlitri - mediante la puntura con una siringa sterile.

Reputo, però, che – nel caso in cui debba essere accertato contestualmente lo stato di alterazione da sostanze stupefacenti e da sostanze alcoliche – sia necessario il prelievo endovenoso.

Il prelievo ematico coattivo non dovrà essere effettuato solo se l’indagato dichiara di essere afflitto da specifiche patologie che – a mente dell’art. 32 Cost. - dovrà rappresentare nell’immediatezza al personale di p. g. ed al personale medico- sanitario incaricato dell’attività di prelievo, in sede di processo verbale di prelievo.

Il medico del pronto soccorso che sovrintenderà alle operazioni di prelievo coattivo - esprimerà una sua motivata valutazione tecnico- scientifica circa la sussistenza in concreto di una attuale patologia sofferta dall’indagato, ostativa all’esecuzione del prelievo.

In tal caso, dovrà essere informato subito il competente p.m., che potrà interpellare in argomento il medico- legale reperibile – anche telefonicamente - in servizio presso l’Istituto di Medicina Legale della locale Università.

Nel caso in cui non risulti possibile - per le ragioni appena evidenziate- il prelievo di sangue, si dovrà procedere comunque a prelievo di fluido orale, più affidabile scientificamente rispetto al prelievo delle urine..

Ritengo, peraltro- che – per ragioni di garanzia nei confronti dell’indagato e tenuto conto della gravità delle pene previste dagli artt. 589-bis e 590-bis c.p.. – per quanto non espressamente previsto dalla legge- sia opportuno raccogliere due distinti campioni di sangue, di cui uno da conservare – presso l’Istituto di Medicina Legale della locale Università – nelle forme idonee di refrigerazione, in vista di possibili accertamenti ex artt. 360 o 392 c.p.p. o anche in sede di giudizio ed onde assicurare il contraddittorio “sulle prove scientifiche”, per quanto possibile.

3. Il sanitario chiamato ad effettuare il prelievo è ausiliario di p.g. od è consulente del P.M?

Tenuto conto del fatto che la procedura descritta dall’art. 359 bis comma 3 bis c.p.p. deve svolgersi entro tempi brevissimi, per assicurare l’attendibilità del risultato è preferibile ritenere che si tratti di ausiliario di p.g. — o meglio di ausiliari di p.g., da nominare espressamente nel verbale delle operazioni, ai sensi dell’art. 348, comma 4, c.p.p. dal momento che i sanitari intervenienti sono di regola il medico del pronto soccorso e l’infermiere che effettua materialmente il prelievo ed il medico. Di tanto i Responsabili dei presidi di Pronto Soccorso del circondario (Civitanova Marche, Macerata, Camerino) sono stati opportunamente preavvertiti.

Si evidenzia peraltro che il prelievo ematico coatto de quo é da ritenersi – ex lege - atto di polizia giudiziaria ***per cui l’indagato deve - pregiudizialmente ed in modo formale - essere avvisato, in forma scritta nel contesto del redigendo processo verbale – ex art. 114 disp. att. c.p.p., della possibilità di essere assistito dal difensore di fiducia o di ufficio.***

Peraltro, se l’interessato dichiara di voler fruire dell’assistenza del difensore di fiducia o di ufficio, questi dovrà essere contattato per telefono, affinché possa intervenire – eventualmente anche con un consulente medico- legale di fiducia -alle operazioni di prelievo e purché assicuri il suo intervento entro un lasso di tempo ragionevole, non superiore tendenzialmente ad un’ ora), trascorso il quale si dovrà comunque procedere alle operazioni, redigendo un processo verbale analitico e comunque ben leggibile, anche se scritto a mano.

Per le analisi conseguenti al prelievo ematico, sarà competente esclusivamente – in relazione ai delitti in questione – il medico legale in servizio presso l’istituto di medicina legale della Locale Università, il quale svolgerà le analisi, quale consulente di questo Ufficio ex art. 359 c.p.p., appositamente nominato dal p.m. designato per la trattazione del singolo procedimento, sulla base della convenzione appositamente concordata dallo scrivente con il prof. CINGOLANI, quale Direttore del detto Istituto e con il prof. FROLDI, docente presso il detto istituto.

Al trasporto dei campioni di sangue prelevati - dal laboratorio della struttura ospedaliera interessata (ossia dal pronto soccorso presso cui sia stato condotto l’indagato) ai laboratori dell’Istituto di Medicina Legale di Macerata- provvederà personale della polizia giudiziaria intervenuta in occasione del sinistro, che si servirà – per depositarvi i campioni - della sacca refrigerante fornita dalla struttura sanitaria e che dovrà risultare – da apposito processo verbale – essere caratterizzata dalla temperatura indicata nell’allegata modulistica, predisposta dall’Istituto locale di Medicina Legale, con cui questo Ufficio ha stipulato apposita convenzione, in attuazione della Convenzione-quadro sottoscritta il 27 gennaio 2016 tra Ministero della Giustizia e Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI).

Non è necessario dare avviso all’ interessato e/o al suo difensore (di ufficio o di fiducia) della data di esecuzione delle analisi di laboratorio, non vertendosi in ipotesi di accertamenti di laboratorio irripetibili (anche in considerazione della evidenziata necessaria esecuzione di un secondo prelievo di campione sanguigno, suscettibile di essere analizzato ex art. 392 c. p.p. o – in sede dibattimentale..

4. Qual è la corretta procedura da seguire nel caso di un ferito incosciente, che dunque non può esprimere un valido consenso?

Innanzitutto, in tal caso va verificato se l'accertamento clinico dell'intossicazione alcolica o da stupefacenti s'inserisca nell'ambito del normale protocollo medico-terapeutico, attivato in occasione del ricovero della persona indagata o delle persone indagate in conseguenza del sinistro: in caso affermativo, non si pone alcun problema ed il dato acquisito dalle autorità sanitarie sarà pienamente utilizzabile nel processo penale, quale documento. (come sostenuto di recente anche da Cass. Pen. 10 marzo 2016 n. 15330 e n. 15331).

Tale evenienza appare abbastanza prevedibile nel caso di ricovero in ospedale, per di più in stato di incoscienza.

Nel caso opposto - e cioè quando il personale ospedaliero non ritenga di procedere a tale accertamento, poiché non previsto dal protocollo medico-terapeutico- può ritenersi - in ossequio a quanto previsto dagli artt. 224.bis e 359.bis c.p.p. - che l'impossibilità di esprimere un valido consenso da parte del medesimo equivalga al rifiuto.

Peraltro, sussiste indubbiamente l'esigenza di garantire l'immediata esecuzione degli accertamenti ematici, al fine di garantire la raccolta di dati probatori, attendibili sul piano medico- legale-scientifico.

Pertanto, il pubblico ministero dovrà adottare, anche oralmente, il decreto menzionato dalla norma ora citata e dovrà- in seguito- confermarlo per iscritto e richiederne la convalida al giudice per le indagini preliminari, mentre la polizia giudiziaria dovrà dare immediata notizia delle operazioni al difensore dell'interessato (di fiducia, anche se nominato dai parenti o - in mancanza d'ufficio), il quale avrà facoltà di assistervi, senza che ciò possa comportare pregiudizio alle operazioni, come già detto sopra e, quindi, attendendo l'arrivo del legale per un'ora circa.

6. Qual è il raccordo fra le modifiche dell'art. 189 c.d.s., che non permettono l'arresto del Conducente che nelle 24 ore successive all'incidente si mette a disposizione della Polizia giudiziaria e le modifiche dell'art. 380 c.p.p., che prevedono l'obbligatorietà dell'arresto in flagranza per l'omicidio colposo stradale nei casi previsti dal secondo e dal terzo comma dell'art. 589 bis c.p.?

L'art. 189, comma 8, c.d.s. esclude l'arresto per il conducente, che rimanga sul posto solo per il delitto di lesioni personali colpose previsto dall'art. 590 c.p. e 590-bis, comma 1, c.p. e non per quello di lesioni personali stradali gravi o gravissime previsto dall'art. 590 bis c.p., né per quello di omicidio stradale previsto dall'art. 589 bis c.p.

Dunque, l'intenzione del legislatore è quella di mantenere ferme le nuove e più severe norme sull'arresto obbligatorio o facoltativo, rispettivamente previste dagli artt. 589 bis c.p. e 590 bis, comma 1, c.p..

Pertanto, il comma 8 bis dell'art. 189 c.d.s., che esonera dall'arresto il conducente che- entro 24 ore- si metta a disposizione della polizia giudiziaria riguarda solo il caso della fuga dopo un incidente, che abbia provocato lesioni personali colpose ex art. 590 c.p. o 590-bis, comma 1, c.p. e non, invece:

- il caso della fuga dopo un incidente, fonte di lesioni personali stradali gravi o gravissime ex art. 590 bis c.p.;
- il caso della fuga dopo un incidente che abbia provocato l'omicidio stradale ex art. 589 bis c.p.

In tali casi, però, l'attuoso comportamento dell'apparente autore del sinistro dovrebbe ritenersi rilevante ai fini di escludere la richiesta – da parte del p.m. - di applicazione della misura cautelare nel caso di cui all'art. 589-bis c.p. e dovrebbe o potrebbe essere valutato – ai sensi dell'art. 381, comma 4, c. p. p. - come fatto tendenzialmente ostativo rispetto all'esecuzione dell'arresto da parte della polizia giudiziaria ex art. 590-bis c.p.

Per completezza, va detto che - secondo la Corte di Cassazione - l'arresto fuori flagranza per il reato di cui all'art. 189 comma 6 (e – quindi – nel caso di incidente con danno alle persone) - è consentito non solo all'interno delle 24 ore, ma anche dopo, avendo il legislatore previsto in materia “uno stato di quasi flagranza temporalmente dilatato ed esteso”: così, tra le altre, Cass. 5-5-15, Bellinati, in un caso in cui è stato ritenuto legittimo un arresto –facoltativo ex lege- eseguito circa 34 ore dopo il sinistro stradale).

Pertanto, in tutti i casi di fuga dopo un incidente stradale con esito mortale o con esito di lesioni gravi o gravissime, l'arresto sarà sempre consentito, qualora le ricerche della Polizia giudiziaria, iniziate subito dopo la commissione del reato, si siano protratte ininterrottamente fino al rintraccio dell'autore del reato.

-sui presupposti dell'arresto (anche obbligatorio) in flagranza di reato

Preme, in ultimo, evidenziare la “ricaduta” procedimentale rispetto ai delitti di cui agli artt. 589-bis c.p. e 590-bis c.p. di quanto statuito dalla Corte di Cassazione –a sezioni unite –del 24-11-2015 circa i presupposti di applicabilità della c.d. quasi flagranza.

In attesa di conoscere la motivazione di detta pronuncia, deve ritenersi che l'arresto in flagranza dei detti delitti, a meno che gli ufficiali di p.g. abbiano potuto assistere personalmente all'incidente stradale mortale o fonte di lesioni personali gravi o gravissime, potrà essere possibile solo se siano rinvenuti sul posto “segni tangibili ed obiettivi” dell'avvenuta commissione di uno dei delitti sopra specificati, senza che possano avere rilevanza dichiarazioni rese da terze persone – ivi comprese le parti lese – o anche le dichiarazioni confessorie dell'apparente indagato.

Sarà necessario che l'indagato “sia stato sorpreso con segni recentissimi del reato”,ossia con “cose o tracce dalla quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima”(così, tra le altre, Cass. 24-6-15 n. 34899, fautrice della tesi restrittiva in tema di presupposti di applicabilità dell'arresto in quasi –flagranza o flagranza impropria, apparentemente recepita anche dalle Sezioni Unite).

Si vuol,in ultimo, evidenziare,quindi, che l'arresto in flagranza di reato, previsto ex art. 380 e 381 c.p.p. fondamentalmente per ipotesi delittuose dolose, è stato esteso ai delitti di omicidio colposo ex art. 589-bis, comma 2 e 3, c.p. e di lesioni colpose stradali gravi o gravissime, comma 2,3,4 e 5 c.p., in relazione a cui la configurabilità dello “stato di flagranza” ex art. 382 c. p. p. deve essere frutto di attenti accertamenti obiettivi, molto significativi sul piano probatorio, fondati essenzialmente su dati tecnici – esami di laboratorio, rilievi fotografici e tecnici, mediante opportune misurazioni - piu' che sulla percezione visiva degli ufficiali di p.g. intervenuti sul posto.

Non si affrontano in questa sede quelle problematiche interpretative connesse in particolar modo all'operatività delle circostanze attenuanti ed aggravanti, nel contesto di un nuovo assetto sanzionatorio molto severo e che ha già suscitato perplessità in dottrina circa il rispetto del principio

– recepito anche dalla giurisprudenza della CEDU – della necessaria “proporzionalità” del trattamento sanzionatorio rispetto alla gravità del fatto costituente reato.

Tali questioni attengono alla fase procedimentale e processuale, come tali, non di competenza della polizia giudiziaria e, quindi, estranee agli argomenti, oggetto del presente provvedimento.

Si allega – per comodità conoscitiva – la modulistica, appositamente concordata con l’ Istituto di Medicina Legale della locale Università.

Ovviamente, rimango a disposizione per eventuali chiarimenti e per le eventuali integrazioni del presente atto, che si riterrà di suggerire.

Macerata, 9 giugno 2016

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Giovanni GIORGIO

Giovanni GIORGIO